

Considerato il parere favorevole del gruppo di lavoro «Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» appositamente consultato con procedura di urgenza;

Ritenuta la necessità di aggiornare con urgenza l'elenco di cui al decreto ministeriale n. 19105 del 22 settembre 2017 «Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2017;

Decreta:

Articolo unico

È integrato l'elenco delle «Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale», di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 19105 del 22 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2017, con la seguente denominazione commerciale per la specie «Granchio Blu»:

Denominazione Scientifica	Denominazione Commerciale	ALFA3
<i>Callinectes sapidus</i>	Granchio blu	CRB

Questo provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 ottobre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 100

24A00348

DECRETO 9 novembre 2023.

Aggiornamento degli allegati 6, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti;

Vista la tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che elenca i fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, per effetto del quale la Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti è soppressa;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007;


Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il regolamento (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 12 marzo 2012, n. 0005809, con la quale la ditta Isagro S.p.a. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nel punto 4.1 biostimolanti, dell'allegato 6, prodotti ad azione specifica, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 11 novembre 2019, n. 0036214, con la quale la ditta Ilsa S.p.a. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nel punto 2.3 Coformulanti dell'allegato 6, prodotti ad azione specifica, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;



Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la nota del 19 luglio 2023, n. 0235745, dell'Unità centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica dell'allegato 6, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Considerato necessario, alla luce delle istanze presentate, aggiornare l'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» e la tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato necessario procedere, conseguentemente, alla modifica dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Tenuto conto che le modifiche suddette sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisiti i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note del 13 dicembre 2021 e del 5 luglio 2022;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 6, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», punto 2.3. Coformulanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 3 «Attivatore proteico su prodotto» di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», punto 4.1. Biostimolanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 11 «AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) +ATC (acido tiazolidin carbossilico)» di cui all'allegato 1 del presente decreto.

3. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 2 del presente decreto.

4. Alla tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è stato aggiunto il prodotto «Attivatore proteico su prodotto», di cui all'allegato 3 del presente decreto.

Art. 2.

1 Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.


2 Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 37



Allegato 6 Prodotti ad azione specifica

Punto 2.3. **Coformulanti**, è aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
	2	3	4	5	6	7
3.	Attivatore proteico su prodotto	Prodotto solido pulverulento avente granulometria compresa tra 0,01 e 0,5 mm ottenuto per idrolisi termo-barica in autoclave e successiva essiccazione di pelli bovine di tipo <i>wet blue</i>	Azoto (N) totale 13% Azoto (N) organico 13% Azoto (N) organico/Azoto (N) totale 95 Carbonio organico (C) 35% pH < 6,00 Salinità < 1,4 dS/m Umidità < 12% Ceneri < 10% Sostanza organica 75% Densità apparente < 1 kg/dm ³ Idrossiprolina totale sul tale quale 8,5%	---	Azoto (N) totale Azoto (N) organico Azoto (N) organico / Azoto (N) totale Carbonio organico (C) pH Salinità Umidità Ceneri Sostanza organica Densità apparente Idrossiprolina totale sul tale quale	I prodotti addizionati devono riportare in etichetta la dicitura "Contiene attivatore proteico". Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0



Punto 4.1. **Bioestimolanti**, è aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
11	AAATC (acido N-acetil-tiazolidin-4-carbossilico) +ATC (acido tiazolidin-carbossilico)	Prodotto fluido ottenuto per miscela di AAATC ed ATC con acqua e altri coformulanti.	AAATC 2,37% (p/p) ATC 2,37% (p/p) AAATC + ATC 4,74 (p/p)	---	AAATC 2,37% (p/p) + AAATC 2,37% (p/p)	Il prodotto presenta proprietà bioestimolanti



Allegato 7 Tolleranze

Punto 8.1.3. Coformulanti, è aggiunto il seguente prodotto:

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in											
Attivatore proteico su prodotto	N tot	N org	N org/N tot	C org	pH	Salinità	Umidità	Ceneri	Sostanza organica	Densità apparente	Idrossiprolina totale sul tal quale
	0,5	0,5	5,0	5	0,5	0,3	2,0	2,0	7,5	0,1	0,5

Punto 8.3.1. Prodotti ad azione su pianta – biossimolanti, è aggiunto il seguente prodotto:

Valori assoluti in percentuale di p/p espressi in		
Per il prodotto n. 11	ATC	AATC + ATC
	0,35	0,7



**Allegato 13 Registro dei fertilizzanti
 Tabella 1 Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica
 PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA**

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 del presente decreto), è aggiunto il seguente punto:

1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
3.	Attivatore proteico su prodotto	Pellami		Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile

